REGOLAMENTO (CEE) N. 3906/87 DEL CONSIGLIO

del 22 dicembre 1987

recante modifica del regolamento (CEE) n. 2759/75 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine, nonché del regolamento (CEE) n. 2766/75 che determina l'elenco dei prodotti per i quali sono fissati prezzi limite e stabilisce le norme per la fissazione del prezzo limite sui suini macellati

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 42 e 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

considerando che la Comunità è parte contraente della convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, in appresso denominata «sistema armonizzato», la quale sostituisce la convenzione del 15 dicembre 1950 relativa alla nomenclatura da utilizzare per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2658/87 (3) ha istituito, con effetto dal 1° gennaio 1988, sulla base della nomenclatura del sistema armonizzato, una nomenclatura combinata delle merci rispondente nel contempo ai requisti della tariffa doganale comune ed ai requisiti delle statistiche del commercio estero della Comunità;

considerando che è pertanto necessario formulare la designazione delle merci e i numeri della tariffa che figurano nel regolamento (CEE) n. 2759/75 (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1475/86 (5), conformemente alla terminologia della nomenclatura combinata basata sul sistema armonizzato;

considerando che talune farine e polveri commestibili di carni o di frattaglie sono classificate nelle sottovoci della voce 02.06 della tariffa doganale comune attualmente in vigore, alle quali si applica il regolamento (CEE) n. 2759/75; che nella nomenclatura combinata basata sul sistema armonizzato è stata introdotta, a fini di semplificazione, un'unica sottovoce comprendente tutte le farine e polveri commestibili di carni o di frattaglie; che è opportuno che le summenzionate farine e polveri siano disciplinate dal regolamento (CEE) n. 805/86 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (6), modificato, da ultimo, dal regolamento (CEE) n. 3905/87 (7); che conseguentemente esse non potranno più essere disciplinate dal regolamento (CEE) n. 2759/75;

considerando che ai grassi d'ossa e agli scarti di maiale, in quanto prodotti non compresi nell'allegato II del trattato, non si applicano le disposizioni agricole del trattato stesso, a differenza dello strutto e degli altri grassi di maiale provenienti da altre parti dell'animale; che nel sistema armonizzato, i grassi d'ossa e gli scarti sono classificati nella stessa voce della nomenclatura che lo strutto e gli altri grassi di maiale; che, in seguito allo sviluppo delle tecniche di trasformazione dei grassi d'origine animale, è impossibile distinguere i grassi d'ossa e gli scarti dallo strutto e dagli altri grassi provenienti da animali della specie suina; che è pertanto necessario estendere ai grassi d'ossa e agli scarti degli animali della specie suina le misure relative agli scambi con i paesi terzi e le norme di commercializzazione previste per lo strutto e gli altri grassi di maiale;

considerando che le preparazioni omogeneizzate di carni, di frattaglie o di sangue, le preparazioni di sangue di animali e le paste alimentari farcite contenenti più del 20 % in peso di salsiccia e simili, di carne e di frattaglie, compresi i grassi, possono essere classificate, sulla base delle loro caratteristiche fondamentali, in varie sottovoci della voce 16.02 della tariffa doganale comune attualmente in vigore; che nella nomenclatura combinata sono state introdotte, a fini di semplificazione, sottovoci specifiche comprendenti tutte le preparazioni omogeneizzate, le preparazioni di sangue di qualsiasi animale e le paste alimentari farcite contenenti più del 20 % in peso di salsiccia e simili, di carne e di frattaglie, compresi i grassi di qualsiasi natura o origine; che è opportuno che dette preparazioni comprese nelle summenzionate sottovoci della nomenclatura combinata siano disciplinate dal regolamento (CEE) n. 2759/75;

considerando che la formulazione delle designazioni delle merci e dei numeri tariffari in base alla terminologia della nomenclatura combinata impone l'adeguamento, fra l'altro, del regolamento (CEE) n. 2766/75 (8), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1905/83 (9), nonché del regolamento (CEE) n. 2767/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce le norme generali relative al sistema detto dei

(1) Parere reso il 18 dicembre 1987 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(2) Parere reso il 16 dicembre 1987 (non ancora pubblicato nella Gazetta ufficiale
(3) GU n. L 256 del 7. 9. 1987. pag. 1.
(4) GU n. L 282 dell' 1. 11. 1975, pag. 1
(5) GU n. L 133 del 21. 5. 1986, pag. 39.
(6) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.
(7) Vedi pagina 7 della presente Gazzetta ufficiale.
(8) GU n. L 282 dell' 1. 11. 1975, pag. 25.
(9) GU n. L 190 del 14. 7. 1983, pag. 1.

«prodotti pilota e prodotti derivati» che consente la fissazione di importi supplementari nel settore delle carni suine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1906/83 (2); che, come si è potuto constatare, l'applicazione del regolamento (CEE) n. 2767/75 non rispecchia più la realtà economica in materia di fissazione di importi supplementari; che è pertanto opportuno fissare prezzi limite per tutti i prodotti disciplinati dal regolamento (CEE) n. 2759/75 ed abrogare il regolamento (CEE) n. 2767/75;

considerando che, per tener conto dell'utilizzazione della nomenclatura, è necessario adeguare vari regolamenti del settore delle carni suine; che a norma dell'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2658/87 si possono effettuare solo le modifiche di carattere meramente tecnico; che occorre pertanto prevedere che tutte le altre modifiche dei regolamenti del Consiglio e della Commissione relativi all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine siano effettuate secondo la procedura di cui all'articolo 24 del regolamento (CEE) n. 2759/75, purché esse siano riconducibili esclusivamente all'introduzione del sistema armonizzato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2759/75 è modificato come segue:

1) Il testo dell'articolo 1, paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

«1. L'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine comporta un regime dei prezzi e un regime degli scambi e disciplina i prodotti seguenti:

	Codice NC	Designazione delle merci
a)	ex 0103	Animali vivi della specie suina domestica, diversi dai riproduttori di razza pura
b)	ex 0203	Carni di animali della specie suina domestica, fresche, refrigerate o congelate
	ex 0206	Frattaglie commestibili della specie porcina domestica, diverse da quelle per la fabbricazione dei prodotti farmaceutici, fresche, refrigerate o congelate
	ex 0209 00	Lardo senza parti magre e grasso di maiale non fusi, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamonia, secchi o affumicati
	ex 0210	Carni e frattaglie commestibili della specie suina domestica, salate o in salamoia, secche o affumicate
	1501 00 11 1501 00 19	Strutto e altri grassi di maiale, fusi, anche pressati o estratti mediente solventi
c)	1601 00	Salsicce, salami e prodotti simili, di carne, di frattaglie o di sangue; preparazioni alimentari a base di tali prodotti
	1602 10 00	Preparazioni omogeneizzate di carni, di frattaglie o di sangue
	1602 20 90	Preparazione e conserve di fegato di qualsiasi animale diverso dall'oca o dall'anatra
	1602 41 10 1602 42 10 da 1602 49 11 a 1602 49 50	Altre preparazione e conserve contenenti carni o frattaglie della specie suina domestica
	1602 90 10	Preparazione di sangue di qualsiasi animale
	1602 90 51	Altre preparazione e conserve contenenti carne e/o frattaglie della specie suina domestica
	1902 20 30	Paste alimentari farcite (anche cotte o altrimenti preparate) contenenti, in peso, più del 20 % di salsicce, di salami e simili, di carni, di frattaglie di ogni specie, compresi i grassi, qualunque sia la loro natura o la loro origine»

(1) GU n. L 282 dell' 1. 11. 1975, pag. 29.
(2) GU n. L 190 del 14. 7. 1983, pag. 4.

2) Il testo dell'articolo 3, terzo comma è sostituito dal testo seguente:

«Gli acquisti effettuati dagli organismi d'intervento riguardano le carcasse o mezzene fresche o refrigerate della sottovoce 0203 11 10 della nomenclatura combinata, e possono riguardare la pancetta (ventresca) fresca o refrigerata della sottovoce ex 0203 19 15 e il lardo fresco o refrigerato della sottovoce ex 0209 00 11.»

3) L'articolo 10 è modificato come segue:

a) Il testo del paragrafo 2, lettera b) è sostituito dal testo seguente:

«b) Un secondo elemento uguale al 7 % del prezzo d'offerta medio determinato in base alle importazioni effettuate nei dodici mesi precedenti il 1° maggio di ogni anno. Tuttavia, tale percentuale è uguale a 10 per i prodotti di cui alla voce ex 1602 ed ex 1902.

Tale elemento è stabilito una volta all'anno per un periodo di dodici mesi a decorrere dal 1° agosto.»

b) Il testo del paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente:

«3. In deroga ai paragrafi 1 e 2, il prelievo per i prodotti di cui alle sottovoci 0206 30 21, 0206 30 31, 0206 41 91, 0206 49 91, 1501 00 11, 1601 00 10 e 1602 20 90, la cui aliquota dei dazi è stata consolidata in sede GATT, è limitato all'importo risultante da tale consolidamento.»

4) L'articolo 12 è modificato come segue:

a) Il testo del paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente:

«3. Per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, diversi dai suini macellati, i prezzi limite sono derivati dal prezzo limite dei suini macellati in funzione del rapporto fissato per tali prodotti ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 4.»

b) Nel paragrafo 4 è soppresso il secondo trattino.

5) L'articolo 13 è modificato come segue:

a) È soppresso il paragrafo 1, secondo comma.

b) È sopresso il paragrafo 4.

Artiolo 2

L'articolo 1 e l'allegato del regolamento (CEE) n. 2766/75 sono abrogati.

Articolo 3

Il regolamento (CEE) n. 2767/75 è abrogato.

Articolo 4

In base alla procedura di cui all'articolo 24 del regolamento (CEE) n. 2759/75, la Commissione apporta gli adeguamenti necessari ai regolamenti del Consiglio o della Commissione che riguardano l'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine e che risultano dall'applicazione dell'articolo 1.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Gli articoli da 1 a 3 sono applicabili a decorrere dal 1° gennaio 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i cuoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 1987.

Per il Consiglio

Il Presidente

N. WILHJELM